

ORIGINALE



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso

DETERMINAZIONE R.G. N. 369 del 16/03/2015

(Bozza n . 364 del 09/03/2015)

Oggetto:	Servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo: approvazione documenti ed indizione procedura di gara
-----------------	--

Settore:	
Servizio:	Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso
Responsabile:	dott. Alessandra Napoletano

Rif. Atto:

Verifica convenzioni CONSIP attive ex art. 26 l. 23.12.1999, n. 448

_ SI, in materia è attiva convenzione Consip. _ NO, in materia non risulta attiva, ad oggi, alcuna convenzione Consip. **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** dott. Alessandra Napoletano

IL RESPONSABILE

Considerato che è scaduto il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cavallino-Treporti con Intermedia I.B. srl al 30/06/2014;

Dato atto che per dar continuità al servizio, nelle more dell'indizione di nuova procedura di scelta del contraente, sono state affidate allo stesso Broker Intermedia I.B. srl due proroghe rispettivamente con Determinazione 1739 del 09/10/2014 e Determinazione 4 del 09/01/2015;

Ritenuto quindi necessario procedere ad una gara per l'affidamento del "**Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo**" per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2018, ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi;

Visto il capitolato speciale d'appalto predisposto dal Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso per l'affidamento del "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo" prot. n. 4550 del 09/03/2015 che prevede un **valore presunto dell'appalto triennale** (consistente nel compenso percentuale spettante al Broker, calcolato sull'imponibile dei premi, che, in caso di aggiudicazione, sarà posto a carico delle compagnie di assicurazione), stimato su un



imponibile annuo di € 111.371,07, di € **35.096,91**;

Considerato che si ritiene di procedere con un'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti dal Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso, tutti contraddistinti al prot. n. 4550 del 09/03/2015;

Richiamato il numero di CIG 6165077E78;

Atteso che, tenuto conto dei caratteri specifici del servizio, si provvede ad individuare le seguenti ditte da invitare alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

1. **Intermedia I. B. srl** via G. Dall'Armi n. 3/2 - 30027 San Donà di Piave (VE)
2. **ASSIDOGE IBC srl** via D. Valeri n. 5 - 35131 Padova
3. **VERSPIEREN Italia srl** Via G.Galilei n. 1 - 31057 Silea (TV)
4. **INSER S.p.A.** via Legione Antonini n. 138/A - 36100 Vicenza
5. **L'ASSICURAZIONE INSURANCE BROKER srl** via Pinelli n. 3 - 31100 Treviso

Ritenuto, pertanto, di approvare il Capitolato speciale d'appalto e di procedere con l'indizione di gara;

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso, con la presente si

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Capitolato speciale d'Appalto e gli altri documenti di gara tutti contrassegnati con il prot. n. 4550 del 09/03/2015 per l'affidamento del "*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo*" a favore del Comune di Cavallino-Treporti;
2. di indire procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario con invito alle ditte elencate in premessa, per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Comune di Cavallino Treporti, lì 09/03/2015



Attestazione ex art. 26 l. 488/1999

Il sottoscritto [Alessandra Napoletano], responsabile del Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso,

attesta

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e segg. DPR 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Comune di Cavallino Treporti, lì 16/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Alessandra Napoletano

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Comune di Cavallino-Treporti

Prot. n. 4550 del 09/03/2015

BANDO DI GARA
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

CIG 6165077E78

per l'appalto del “**Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo**” a favore del Comune di Cavallino-Treporti, indetto con determinazione n. 369 del 16/03/2015.

1) ENTE APPALTANTE

Ente Comune di Cavallino-Treporti – Servizio Gare e Contratti
indirizzo: 30013 Ca’ Savio Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3
telefono: 041-2909766-743
telefax: 041-2909741
e-mail: gare@comunecavallinotreporti.it

2) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del "Codice delle assicurazioni private" di cui al D.Lgs. 209/2005, del “*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo*” a favore del Comune di Cavallino-Treporti.

3) CAT. E CPV : categoria 6, Allegato IIA - CPV: 66518100-5

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

OFFERTA TECNICA: massimo punti 95/100 punti

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 5/100 punti.

OFFERTA TECNICA: max. punti 95

A – **Progetto di gestione del programma assicurativo** (max. punti 70)



Elementi di valutazione	Punti MAX
A1. Metodologia operativa per l'analisi dei rischi assicurativi del Comune	5
A2. Metodologia per la formulazione e revisione del programma assicurativo del Comune in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi	15
A3. Modalità della tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, iter, chiusura, rimborsi) e di monitoraggio situazione sinistri/premi	20
A4. Attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per servizi assicurativi, redazione di atti di gara, pareri e consulenze in materia assicurativa	10
A5. Formazione del personale del Comune in materia assicurativa	5
A6. Piattaforma Informatica: fornitura e gestione su sistemi informatici dell'aggiudicatario di una piattaforma informatica gestionale per gli operatori del Comune. La piattaforma dovrà consentire: <ul style="list-style-type: none"> • Il monitoraggio delle informazioni di dettaglio di ogni singola polizza (condizioni contrattuali, scadenze, importo del premio, eventuali regolazioni, franchigie) • Il monitoraggio dei sinistri, con possibilità di interrogazione, analisi e reportistica dei flussi e sullo stato delle pratiche con particolare riferimento a quelle caricate sull'applicativo in modo da consentire periodicamente di conoscere l'andamento del carico di lavoro dell'Ufficio tramite l'indicazione delle pratiche gestite (numero complessivo sinistri, numero danni materiali, numero lesioni personali, numero ricorsi ecc.) con capacità di evidenziare il superamento dei tempi dati per la conclusione del procedimento 	15

B – Sistema organizzativo aziendale (max. punti 10)

Elementi di valutazione	Punti MAX
B1. Organizzazione aziendale nelle sue varie articolazioni, organigrammi, organizzazione territoriale, gestione e controllo aziendale	3
B2. Sistema aziendale di gestione certificata	2
B3. Composizione dello staff tecnico dedicato all'Ente a cui verrà affidata la gestione del servizio con l'indicazione del numero delle professionalità, esperienze, compiti attribuiti a ciascun componente e l'indicazione della sede presso la quale ciascuna risorsa stabilmente opererà, curriculum formativo del responsabile referente del servizio con specifico riferimento alla professionalità maturata nella gestione degli enti locali	5

C – Servizi aggiuntivi offerti (max. punti 15)

Massimo 3 servizi che dovranno essere in stretta correlazione con le attività indicate all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Commissione valuterà esclusivamente i servizi aggiuntivi, ritenuti di interesse per l'Ente, che presenteranno le seguenti caratteristiche:

- le attività proposte dovranno essere concrete, attuabili, di miglioramento e di economicità;
- nella descrizione delle attività proposte dovranno essere chiaramente evidenziate le attività poste in capo al broker ed ai suoi collaboratori e le eventuali attività poste in capo agli uffici comunali. Non verrà assegnato alcun punteggio al concorrente che non formula proposte o formula proposte non ritenute di utilità per il Comune.

Il calcolo dell' offerta economicamente più vantaggiosa avverrà (allegato P del Dpr 207/2010) utilizzando la seguente formula:



$$C(a) = \sum n (W_i \cdot V(a)_i)$$

Dove: C(a) = indice di valutazione dell' offerta (a);

n= numero totale dei requisiti

W_i= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V (a)_i= coefficiente della prestazione dell' offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Σ n= sommatoria

I coefficienti V(a) sono determinati:

OFFERTA TECNICA) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, sopra riportati alle lettere A, B, C attraverso la media dei **coefficienti** attribuiti singolarmente dai singoli commissari (vedi tabella oltre); una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti in relazione alla dimensione delle qualità previste, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione. Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub criterio.

Coefficienti discrezionali	
Eccellente	1.0
Molto Buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Nell'attribuzione dei coefficienti discrezionali, più sopra specificati, ciascun commissario dovrà graduare il suo giudizio applicando le seguenti **dimensioni della qualità** a tutti gli elementi di valutazione previsti:

- 1) Conformità al capitolato e alla normativa prevista in materia di brokeraggio assicurativo;
- 2) Efficacia azioni previste in relazione agli obiettivi prefissati;
- 3) Realizzabilità di quanto proposto in relazione all' efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie, strumentali che il concorrente dovrà concretamente dimostrare di possedere nell' offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura economica attraverso:

D - Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RCA:

- Fino al 5% (max 2 pp.)
- Oltre il 5% (max 1 pp.)

Punteggio max 2 pp

E- Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze non RCA:

- Fino al 11% (max 3 pp.)
- Oltre il 11% e fino al 12% (max 2 pp.)
- Oltre il 12% (max 1 pp.)

Punteggio max 3 pp

Totale punteggio massimo assegnabile offerta economica 5 punti

Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti (offerta tecnica + offerta economica) assegnato.

A parità di punteggio l'aggiudicazione andrà alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, tenendo conto al massimo di due cifre decimali, si procederà ai sensi dell' art 77 del Regio Decreto n. 827 del 1924.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La commissione tecnica giudicatrice potrà richiedere alle Ditte concorrenti, nel caso della disamina degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un ottica comparativa delle offerte pervenute; La Commissione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i chiarimenti richiesti. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.

In base all'art. 86, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006, l'Amministrazione Comunale riterrà anomale le offerte che siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi relativi ai punti 4.1 e 4.2.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il Broker non potrà chiedere alle compagnie un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara e lo stesso dovrà essere riportato in ciascuna polizza nella clausola Broker.

5) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO

a) Luogo di esecuzione del servizio: Comune Cavallino-Treporti

b) Importo complessivo presunto dell'appalto:

ai fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti, si dichiara che il valore del presente appalto consiste nel **compenso percentuale spettante al Broker**, calcolato **sull'imponibile dei premi, che, in caso di aggiudicazione, sarà posto a carico delle compagnie di assicurazione.**

I premi corrisposti dall'Ente per i contratti assicurativi in essere, per l'annualità 30/06/2014 – 30/06/2015, ammonta a € **111.371,07**.

Si stima, dunque, che il compenso Broker sia pari presumibilmente a € **11.698,97 l'anno**.

6) DURATA

L'appalto ha la durata di tre (3) anni con decorrenza **01/07/2015** e scadenza **30/06/2018**.

7) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'espletamento del Servizio non comporterà, in via diretta, costi per il Comune, né presenti né futuri per compensi, rimborsi o altro. I rischi e gli oneri di attuazione saranno a totale carico del Broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non previamente autorizzato.

8) CAUZIONE PROVVISORIA



La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto (€ **701,93**).

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

9) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO

Art. 37 D. Lgs. 163/2006 e smi

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informativo dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

a. requisiti previsti nell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

B) - REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:

a. iscrizione alla CCIAA;

b. iscrizione al Registro degli Intermediari di cui al D. Lgs. 209/2005 e al Regolamento ISVAP n. 5/2006, con indicazione degli estremi della registrazione;

c. avere in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 209/2005, con massimale non inferiore a € 500.000,00;

d.. incarichi d'intermediazione, nell'ultimo triennio, presso almeno 2 Pubbliche Amministrazioni (ubicato sul territorio italiano), così come elencate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

e. svolgimento, nell'ultimo triennio, d'attività di intermediazione presso Enti Pubblici per premi assicurativi



complessivi nel periodo di importo non inferiore ad € 500.000,00;

In caso di RTI i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti A) B) a., b., c., devono essere posseduti da ognuna delle Società costituenti il RTI.

In caso di RTI i requisiti di cui ai punti B) d., e. devono essere posseduti dall'insieme delle Aziende partecipanti, ognuna almeno per la propria quota di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui alle lettere A) e B) dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del T.D. n. 445/2000 e s.m.i., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento d'identità del firmatario.

12) AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. I documenti da presentare in tal caso sono i seguenti:

- una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Non è consentito, A PENA DI ESCLUSIONE, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

I documenti in versione integrale saranno disponibili presso il Servizio Gare piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 Ca'Savio (VE).

Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l'offerta economica deve pervenire **all'Ufficio Protocollo- Comune di Cavallino-Treporti –piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 cap. 30013 entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2015.**

L'orario dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal Lun. al Ven. dalle ore 8.45 alle ore 13.00.

SI AVVERTE CHE SI PROCEDERA' ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI AL PUNTO 12 NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI



MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

14) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L'autorità che presiede la gara è il Responsabile del Servizio Gare e Contratti.

La 1° seduta, in forma pubblica, si terrà presso il Servizio Gare e Contratti, alle ore 9.30 del giorno 10/04/2015.

15) DISCIPLINARE DI GARA

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

16) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 3.4.2012 ha aderito al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La società aggiudicataria pertanto è obbligata a:

- comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio. Tale obbligo sarà recepito anche nel contratto d'appalto e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto

E' inoltre fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara

Vi sarà risoluzione contrattuale:

- a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R 3 giugno 1998, n. 252,



rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo anche nei subappalti, subcontratti nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti.

• nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, con risoluzione di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;

La stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1-septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell' art 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardia di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale

EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO INTERNET DEL COMUNE.

Eventuali informazioni sul procedimento di gara potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, telefonando al numero 041-2909766 *dott.ssa Alessandra Napoletano* o al n. 041-2909743 *dott.ssa Benedetta Cestaro*.

Il Responsabile del Servizio
Gare e Contratti
Dott.ssa Alessandra Napoletano

Li, 09.03.2015



DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- “plico n° 1 - documentazione amministrativa”
- “plico n° 2 – documentazione tecnica”.
- “plico n° 3 - documentazione economica - offerta”.

I plichi devono essere a loro volta contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "*Gara Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo*".

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Da prodursi in solo originale:

- a) istanza di ammissione alla gara**, contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante institore o procuratore.
- Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:
- a.1)** che legali rappresentanti dell'Impresa sono i Signori:.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
che nell'ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
- a.2)** di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del bando e che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di servizi pubblici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
A norma di quanto dispone l'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
- a.3)** che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo biennio per violazioni di cui all'art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- a.4)** l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e l'insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti.
- a.5)** di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.

- a.6)** di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara;
- a.7)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- a.8)** di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- a.9)** di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
- a.10)** che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS : sede di _____, matricola n. _____
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
 INAIL: sede di _____, matricola n. _____
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
 di applicare il C.C.N.L. _____ (riportare il settore pertinente) e che il numero del personale impiegato è pari a _____;
- a.11)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L.68/99;

L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

- a.12)** di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- a.13)** di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n. di fax _____;

b) Qualora il concorrente intenda usufruire dell'**AVVALIMENTO** dovrà presentare, la seguente documentazione che costituisce elemento essenziale:

- 1) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei Contratti , attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante :
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l'impegno a non partecipare alla gara in proprio, raggruppata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- 3) originale o copia autentica del CONTRATTO che costituisce elemento essenziale, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, oltre a quanto richiesto ai punti precedenti, in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo unitamente alla dichiarazione infragruppo

- c) **iscrizione al Registro degli Intermediari** di cui al D. Lgs. 209/2005 e al Regolamento ISVAP n. 5/2006, con indicazione degli estremi della registrazione;
- d) le imprese in possesso di **certificazione di sistema qualità** – al fine di usufruire del beneficio di cui al precedente punto 8 – dovranno presentare copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore;
- e) **capitolato speciale d'appalto**, sottoscritto in calce per integrale accettazione dal titolare o legale rappresentante della società. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del codice civile, la copia del capitolato deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi;
- f) **cauzione provvisoria, pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto (€ 701,93), costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fidejussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 113 del d. Lgs. 163/2006 e smi.
 Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validità), dalla data di presentazione dell'offerta.
 La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa medesima e fotocopia semplice della cauzione stessa.
- g) originale o copia conforme a' sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
- h) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. I soggetti interessati alla partecipazione alla gara debbono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizio ad accesso riservato – AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute.

PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:

1. **Progetto operativo per l'espletamento del servizio**, con l'analitica della metodologia tecnica e la tempistica di esecuzione delle prestazioni, in particolare:
 - Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
 - Implementazione del programma assicurativo



- Gestione dei sinistri
- Predisposizione piano formativo personale Ente

2. **Composizione ed organizzazione dello Staff** dedicato, nonché indicazione delle strutture tecniche a disposizione per la gestione dell'attività

3. Servizi aggiuntivi offerti

PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente:

- a) **Modulo per l'offerta economica** da compilare utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.

MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il Presidente della gara:

- a) procede all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 13) del bando;
- b) verifica l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti;
- b) procede quindi, per i concorrenti ammessi e in seduta riservata, alla valutazione delle offerte aprendo la busta "offerta tecnica" e assegnando i punti come indicati al punto 4 del bando;
- c) procede quindi, all'apertura dei plichi "Offerta economica", leggendo ad alta voce l'offerta di ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta assegnando i punteggi come indicato nel bando;
- f) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sommando i punteggi relativi ai punti 4.1 e 4.2 indicati al punto 4 del bando.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante inoltre provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso il portale ANAC e/o presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso D. Legislativo.



DISPOSIZIONI VARIE

- a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
- b) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto, per atto pubblico amministrativo, e sua registrazione.
- c) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
- d) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia
- e) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante la Ditta sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.
- f) Ove, nell'indicato termine la Ditta non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Ditta stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- g) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
- h) L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
- i) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è Dott.ssa Alessandra Napoletano.
- j) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non aggiudicarla nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente o per altro motivo.

EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO INTERNET DEL COMUNE.



ISTANZA DI AMMISSIONE

Domanda di partecipazione alla procedura per il Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cavallino-Treporti

Il/La sottoscritto/a.....
Nato a.....il.....
Residente nel Comune di.....provincia.....
Via /Piazza.....
In qualità del legale rappresentante della.....
.....
con sede legale nel Comune di.....provincia.....
Via/Piazza.....
Con codice fiscale numero.....
partita IVA numero.....
Telefono.....fax.....

CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare:

- checkbox come singola ditta;

ovvero

- checkbox come capogruppo della seguente
checkbox come mandante della seguente
checkbox Associazione temporanea d'Impresa
checkbox Consorzio;

(indicare le imprese che formano il RTI o il Consorzio)

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 6 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazioni di atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative, previste per le procedure previste per gli appalti di servizi, ed ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla gara per il servizio in oggetto, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- checkbox che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di.....
(o registrazione equivalente, se l'impresa non è di nazionalità italiana)

DICHIARA ALTRESI'

a.1) che legali rappresentanti dell'Impresa sono i Signori:.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
che nell'ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)
.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)



.....(nome e cognome)(luogo e data di nascita)(carica)

- a.2)** di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 11) del bando;
- a.3)** che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- a.4)** che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo biennio per violazioni di cui all'art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- a.5)** l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e l'insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti.
- a.6)** di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
- a.7)** di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di gara e del capitolato d'appalto;
- a.8)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- a.9)** di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto e di iniziare lo stesso entro il 1° luglio 2011;
- a.10)** di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
- a.11)** che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _____, matricola n. _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. _____ (riportare il settore pertinente) e che il numero del personale impiegato è pari a _____;
- a.12)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L.68/99;
- L'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000*
- a.13)** di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- a.14)** che la società/impresa si impegna a mantenere l'offerta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- a.15)** di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n. di fax _____;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'esclusivo ambito che nel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che tali dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni giudicatrici, nonché degli altri concorrenti che

facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/90 e che relativamente ai suddetti dati vengano riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.

Si allega:

- ❑ copia autenticata della procura (nel caso in cui la firma dell'offerta avvenga da parte di procuratori)
- ❑ fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La mancata presentazione di uno o più documenti sopra specificati o la mancata dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara.

Data

Firma del titolare / legale rappresentante

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO

OGGETTO: **Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo**

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____

NELLA SUA QUALITÀ DI _____

DELL'IMPRESA _____

CON SEDE IN _____

VIA _____

P. IVA / C.F. _____

OFFRE

Per l'assunzione del servizio in oggetto:

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RCA:

In cifre

In lettere

Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze non RCA:

In cifre

In lettere

Data

Firma del titolare / legale rappresentante

**Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38,
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)**



STAZIONE UNICA APPALTANTE
Comune di Cavallino-Treporti

**SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI
CAVALLINO-TREPORTI**

CIG: 6165077E78

CAPITOLATO SPEDIALE D'APPALTO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA - DECORRENZA DEL SERVIZIO

ART. 3 CORRISPETTIVO

ART. 4 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 6 OBBLIGHI DEL BROKER

ART. 7 REFERENTE DEL BROKER

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

ART. 9 CLAUSOLA TRACCIABILITA'

ART. 10 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 11 ASSICURAZIONE

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 13 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 14 INADEMPIMENTI

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 SUBAPPALTO

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 RECESSO

ART. 19 CONTROVERSIE

ART. 20 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

ART. 21 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI (art. 7, D. Lgs. 196/2003)



ART. 22 NORME DI RINVIO

ART. 23 CLAUSOLA CONSIP

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice delle assicurazioni private" di cui al D.Lgs. 209/2005 e del D. Lgs. 163/2006, del “*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cavallino-Treporti*”.

Il suddetto incarico consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente delle sottoindicate attività, enucleate in via principale e non esaustiva:

1. Servizio di assistenza, consulenza, impostazione e gestione del programma assicurativo globale del Comune di Cavallino-Treporti;
2. Individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
3. Gestione delle polizze in atto e la contrattazione con le compagnie assicurative al fine del perfezionamento e conclusione di nuovi contratti assicurativi, finalizzando tale attività all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Ente;
4. Relativamente ai nuovi contratti assicurativi:
 - redazione dei capitolati e della documentazione di gara, strutturati in base alle esigenze dell'Ente,
 - individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concorda con l'Amministrazione comunale,
 - assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara),
 - predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie e valutazione del rapporto costi/benefici, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 - gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativo-contabile connessa;
 - riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;
5. Relativamente alla gestione sinistri:
 - assistenza continua nella gestione dei sinistri attivi e passivi, sia sopra che sotto franchigia, dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli pregressi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, adoperandosi per ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;

- assunzione a proprio carico dell'onere e responsabilità connesse alla gestione dei sinistri che dovrà essere effettuata con particolare diligenza professionale allo scopo di ottenere il migliore risultato per il Comune,
 - resa di pareri legali,
 - consulenza tecnico-legale per tutti i sinistri in cui l'Ente si ritrova nella posizione di danneggiato,
 - assistenza amministrativa nelle vertenze legali in caso di chiamata in giudizio del Comune (compresi Amministratori e dipendenti) in relazione a sinistri riferibili a polizze assicurative
 - analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
 - predisposizione (almeno una volta l'anno) entro il mese di gennaio di un rapporto sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni singola pratica presso le diverse compagnie, l'individuazione delle franchigie da versare ed ogni altra informazione utile;
6. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del Servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune;
7. Costante aggiornamento del personale dell'Ente, che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, in ordine alle problematiche ed alla legislazione relativa alla materia assicurativa, mediante incontri presso la sede comunale e/o presso la sede del Broker (almeno 1 incontro annuale).

Il luogo di esecuzione del “*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cavallino-Treportì*” sarà presso la sede principale del Comune di Cavallino-Treportì in piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 cap. 30013.

ART. 2 - DURATA - DECORRENZA DEL SERVIZIO

L'appalto ha la durata di tre (3) anni con decorrenza 01/07/2015 e scadenza 30/06/2018 e potrà essere prorogato per un tempo tecnico necessario alla predisposizione della nuova procedura di gara.

Il Broker aggiudicatario si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere e si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora conclusi a tale data.

In tale ottica l'aggiudicatario collaborerà con il Broker attualmente incaricato dall'Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze.

Il Broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula dell'atto convenzionale.

L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. 209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il “*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cavallino-Treportì*”, in via diretta, non comporta oneri per il Comune né presenti né futuri per compensi, rimborsi o altro, in quanto il compenso del Broker per l'attività d'intermediazione effettuata viene corrisposto dalle compagnie assicuratrici, con le quali saranno stipulate le



polizze assicurative.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Ai fini della Disciplina in materia di appalti, si dichiara che il valore del presente appalto consiste nel compenso percentuale spettante al Broker, calcolato sull'imponibile dei premi, che, in caso di aggiudicazione, sarà posto a carico delle compagnie di assicurazione.

L'imponibile dei premi corrisposti dall'Ente per i contratti assicurativi in essere, per l'annualità 30/06/2014 – 30/06/2015, ammonta a € 111.371,07.

Il compenso del Broker si stima dunque nell'importo presunto di **€ 11.698,97 annuo**.

Le polizze attivate dall'Ente attualmente sono:

Compagnia	Prodotto	Data Scadenza	Frazionamento	Premio Annuo Netto	Premio Annuo Lordo
SAI ASS.NI	ALL RISK PATRIMONIO	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 16.551,97	€ 23.270,00
ITAS ASS.NI	INFORTUNI CUMULATIVA	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 2.517,72	€ 2.628,00
ITAS ASS.NI	KASKO KM	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 1.360,34	€ 1.544,00
ITAS ASS.NI	KASKO MEZZI AMM.NE	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 3.180,60	€ 3.610,00
GENERALI ITALIA DIV. ASSITALIA	LIBRO MATRICOLA	30/06/2016	ANNUALE	€ 9.197,54	€ 11.625,79
LLOYD'S OF LONDON	R.C. GENERALE	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 75.000,00	€ 91.687,50
LLOYD'S OF LONDON	RCPATR. COLPA LIEVE	30/06/2016	SEMESTRALE	€ 3.562,90	€ 4.742,96

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla

stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

L'appalto di cui all'oggetto non presenta rischi da interferenza, pertanto gli oneri correlati sono pari a zero.



ART. 4 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale, la piena

titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente; non potrà stipulare contratti assicurativi in nome e per conto del Comune, né applicare provvigioni superiori a quelle offerte in sede di gara.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione di nuove polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- non stipulare o variare contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL BROKER



Il Broker affidatario dovrà svolgere il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara nell'esclusivo interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

In particolare dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio e sono a suo esclusivo carico i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Broker dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi, anche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Dovrà, inoltre, mettere a disposizione del Comune ogni atto relativo alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione comunale; è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune competenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker non dovrà essere vincolato con compagnie di assicurazione da impegni di sorta.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli staff tecnici ed

amministrativi, fermo restando la facoltà dell'Ente, in tali casi, di risolvere il contratto.

ART. 7 - REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione comunale in caso di urgenza. Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, verrà effettuato dal Comune esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa e nel rispetto della norma inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.



In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker c/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – CLAUSOLA TRACCIABILITA'

Il Broker si obbliga di ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 3/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, aperti presso banche o presso società Poste Italiane S.P.A. Il Broker si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 10 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La gara sarà espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario).

L'appalto verrà aggiudicato alla società che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata in base agli elementi come indicati nel bando/disciplinare di gara.

ART. 11 - ASSICURAZIONE

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, stipulata nel rispetto dell'art. 112, c. 3 del D. Lgs. 209/2005. Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 500.000,00.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA



A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker deve costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque entro la data di stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto posto a base di gara, pari all'importo di € **3.509,69**. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi, a semplice richiesta scritta del Comune e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale e sua eventuale proroga, e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora l'impresa aggiudicataria sia in possesso del certificato di qualità di cui all'art. 28, come previsto dall'art. 113 comma 1 del Codice.

ART. 13 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte del contratto, che si perfezionerà mediante sottoscrizione per atto pubblico amministrativo, anche se non materialmente allegati, la documentazione di gara e relativi allegati, compreso il patto di integrità, l'offerta dell'aggiudicatario con le modalità riportate nei verbali di gara, unitamente al capitolato speciale d'appalto, allegato.

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che il Broker fornisca prova, entro il termine fissato dall'ufficio Gare e Contratti, del possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Con la sottoscrizione del contratto il Broker dichiara di conoscere le condizioni pattuite e ogni altra circostanza che ha influito sulla formulazione della offerta, nonché di avere le capacità tecniche ed economiche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune, rinunciando sin d'ora a qualunque pretesa derivante da qualsiasi difformità rispetto a quanto previsto dal presente atto e relativi allegati.

Qualora, entro il termine fissato dall'ufficio sopra citato, l'aggiudicatario non produca la documentazione necessaria alla stipula o non si presenti per la sottoscrizione, salvo giustificato motivo da parte del Comune, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con la conseguente revoca della stessa e il servizio potrà essere affidato mediante scorrimento della graduatoria, salvo richiesta per risarcimento danni.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico del Broker aggiudicatario.

ART. 14 – INADEMPIMENTI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, diversi da quelli di cui all'art. 6 e 17, il Comune provvede a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere, ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Il Broker dovrà comunicare per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione

Qualora nel corso del servizio si verificino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.



ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità, salvo espressa deroga.

Si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

ART. 16 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale del servizio, salvo espresse deroghe.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Broker, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto e relativi allegati, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, assegnando un congruo tempo (non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento), per adempiere.

Decorso tale termine qualora l'inadempimento perduri il contratto si risolverà, salvo giustificato motivo da parte del Comune, ex art. 1.454 c.c. qualora l'inadempimento sia grave, nonché in caso di

violazione di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di comportamento aziendale.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all'art. 11 (ASSICURAZIONE) durante la vigenza del contratto;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte del Broker del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da cause di forza maggiore;
- cessione del contratto o subappalto del servizio senza esserne autorizzato;
- mancata presa in consegna ed avvio del servizio;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà del Comune interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 140 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 18 – RECESSO

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker



mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista da comma 13 dell'art 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip a condizioni economiche migliori rispetto a quelle dedotte in contratto, il Broker non acconsenta all'adeguamento delle stesse.

Inoltre, il Comune potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i

motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori e titolari per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero qualora essi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme in vigore, nonché a quanto disposto dal vigente regolamento comunale dei contratti. Il Foro di Venezia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

E' escluso, in ogni caso, il ricorso al procedimento arbitrale.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il Broker aggiudicatario assicura lo svolgimento del servizio, di regola, instaurando con gli operatori rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, l'evidenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il Broker è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

Il Broker si obbliga in particolare:

~ ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare



durante l'esecuzione del servizio;

~ ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il Broker dovrà, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

Il Broker solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

In caso di accettata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI (art. 7, D. Lgs. 196/2003)

Il Comune è autorizzato a trattare i dati forniti dal Broker ai soli fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi.

Il Broker aggiudicatario gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra i quali

figurano il diritto di accesso ai dati che la riguardano, il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, trasformare i dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio interessato.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano la legislazione vigente in materia di appalti di

pubblici servizi (D. Lgs. 163/2006), le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo ("Codice delle assicurazioni private" di cui al D.Lgs. 209/2005) e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Comune in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.

ART. 23 – CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, il Comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 il Comune si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.



26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

